

DELIBERA N. 212/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI RAVENNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la nota del 7 maggio 2019 (prot. n. 195617) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ravenna a seguito della segnalazione dei capigruppo consiliari del Comune di Ravenna sigg.ri Samantha Gardini (segretaria provinciale Lega Nord), Alberto Ancarani (vice Commissario regionale dell'Emilia Romagna per Forza Italia) e Alvaro Ancisi (presidente della Lista per Ravenna) - qui pervenuta in data 29 aprile 2019 (prot. n. 183464) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune, in quanto, dopo l'inizio della campagna per le elezioni europee, *“ha emesso il 17.4.19 [...] il comunicato stampa [dal titolo] “Venerdì 19 aprile la Polizia locale festeggia il 146° annuale di fondazione”*, in occasione della manifestazione

“svoltasi in una location concessa in uso al Comune di Ravenna” e “avvenuta di fronte ad un vasto pubblico di cittadini elettori”. Tale manifestazione, che ha previsto anche “la premiazione degli agenti distintisi in servizio”, è stata enfatizzata “nella forma politica personalistica”, come dimostrano tra l’altro due articoli di giornale del 19 aprile 2019 (Ravennanotizie.it) e del 20 aprile seguente (Corriere di Romagna), nonché dai quotidiani *on line* (Ravenna 24 ore e Ravenna notizie), in cui vengono riportate le dichiarazioni del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e dell’assessore Fusignani. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 30 aprile 2019, ribadendo che «*in periodo elettorale non è pensabile “l’azzeramento” della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche*», verificando la presenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità, ha proposto l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 3 maggio 2019 con la quale il Direttore Generale del Comune di Ravenna, dott. Paolo Neri, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *l’evento oggetto di segnalazione - anche sulla scorta di una relazione fornita dal comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini - celebra con cadenza annuale la fondazione del corpo di Polizia Locale di Ravenna; pertanto non appariva rinviabile in quanto la giornata nella quale si è svolto (19 aprile) coincide con quella della nascita del corpo della Polizia Locale;*
- *a tale ricorrenza specifica era legato l’appuntamento, che tra l’altro ha visto il coinvolgimento di rappresentanti delle diverse autorità pubbliche, coi crismi di ogni altra celebrazione istituzionale e, in particolare, di analoghe ricorrenze che riguardano la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, eccetera;*
- *nel comunicato di annuncio della giornata, emesso dall’Ufficio stampa del Comune, si è prestata la massima attenzione all’impersonalità della comunicazione, tant’è che non vi sono citati riferimenti a singole figure. Il comunicato è pubblicato sul sito istituzionale al link <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Comunicazione-pubblica-e-informazione/Ufficio-Stampa-e-Comunicazione/Comunicati/Comunicati-dell-ufficio-stampa/Venerdi-19-aprile-la-Polizia-locale-festeggia-il-146-annuale-di-fondazione> (allegato il documento in pdf);*
- *dal comunicato non si desume alcuna volontà di accreditamento o autoreferenzialità, trattandosi di una comunicazione asettica ed impersonale. L’attività riconducibile alla comunicazione svolta attraverso i canali istituzionali appare quindi esercitata in maniera rispettosa del dettato legislativo;*
- *in merito ai resoconti di stampa, si reputa che gli stessi siano stati redatti dai giornalisti nella loro autonomia e nell’esercizio del diritto di cronaca, anche perché la legge 28 del 2000 non si occupa di stampa quotidiana e periodica se non per quanto riguarda gli spot elettorali a pagamento e i sondaggi;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura della campagna elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere;

RITENUTO che gli articoli di stampa segnalati: *Il Resto del Carlino* (edizione Ravenna) e *Corriere di Romagna* e quotidiano *on line Ravenna 24 Ore*, i quali riportano notizie relative alla manifestazione del 19 aprile 2019, esulano dall'ambito di applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendosi salva la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Ravenna attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato stampa celebrativo della fondazione della Polizia locale, oggetto di segnalazione, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE del citato comunicato stampa dal titolo: *“Venerdì 19 aprile la Polizia locale festeggia Il 146° annuale di fondazione”*, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ravenna in data 17 maggio 2019 ed avente ad oggetto comunicazioni del seguente tenore *«Si svolgerà venerdì 19 aprile dalle 10, a Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy 12, la cerimonia per il 146° annuale di fondazione del corpo di Polizia locale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Nel corso della cerimonia, che sarà aperta dai saluti dell'Amministrazione comunale e della Prefettura, verranno consegnati riconoscimenti al personale distintosi in servizio. Sarà, inoltre, inaugurata, nelle sale di Palazzo Rasponi dalle Teste, la mostra fotografico-documentaria "Storia della Polizia Locale di Ravenna, dalle origini a oggi" a cura della Polizia locale di Ravenna e della Biblioteca Classense - archivio storico comunale. La mostra potrà essere visitata il 19 aprile dalle 10 alle 18, dal 20 al 22 aprile dalle 11 alle 20. Al termine della cerimonia si esibirà la banda musicale cittadina. In piazza Kennedy, sempre venerdì 19 aprile dalle 9 alle 13, ci sarà un'esposizione dei veicoli d'istituto»*, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Ravenna non appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto non reca più il logo del Comune di Ravenna - ancora presente nella documentazione trasmessa dal Comitato regionale competente e non rilevato nelle verifiche del 30 aprile e 3 maggio 2019 - e non fa *“riferimento a soggetti istituzionali”*, nonché il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, in quanto correlata al 19 aprile, giorno della *“celebrazione, con cadenza annuale, della fondazione del corpo di Polizia Locale di Ravenna”*, tale da rendere non differibile la pubblicizzazione dell'evento;

RITENUTO, peraltro, quanto al requisito della impersonalità del messaggio, che la successiva rimozione sul portale del Comune di Ravenna del logo dell'Ente nel comunicato stampa oggetto di contestazione configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO della sussistenza dei requisiti di indispensabilità e indifferibilità della comunicazione e dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge quanto al requisito dell'impersonalità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 10, della delibera n. 94/19/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ravenna e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi